

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER I CORSI DI STUDIO TRIENNALI

Art. 1

Oggetto e ambito

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione della prova finale degli studenti iscritti ai Corsi di Studio triennali dell'Università Telematica Pegaso.

Art. 2

Definizione della prova finale

1. La prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio e il numero di crediti corrispondenti a tale prova finale è definito dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Art. 3

Accesso alla prova finale

1. Possono chiedere di accedere alla prova finale gli studenti dei Corsi di Studio (CdS) triennali che abbiano sostenuto tutti gli esami del primo e del secondo anno ovvero che abbiano conseguito crediti formativi (CFU) pari o superiori a 120.
2. La domanda di accesso alla prova finale deve essere inoltrata dallo studente attraverso il sistema in uso nella piattaforma di Ateneo. È compito dello studente visionare e/o modificare in piattaforma la propria scheda anagrafica in ogni sua parte e scegliere una delle tracce di project work rese disponibili in piattaforma dalla "Commissione di laurea" del proprio CdS - come indicato nei successivi Articoli del presente Regolamento - nonché selezionare la sessione di laurea cui intende partecipare. Una volta indicata la sessione lo studente è tenuto a rispettare i termini previsti per l'espletamento di tutti gli adempimenti. In caso contrario, il candidato viene escluso dalla sessione di laurea e dovrà provvedere a selezionare una nuova sessione.
3. All'atto della presentazione della domanda di accesso alla prova finale lo studente deve seguire tutte le procedure indicate nella piattaforma e deve essere in regola con tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, oltre ad aver conseguito i crediti necessari per poter accedere, come indicati al comma 1 del presente Articolo, pena l'esclusione dalla prova finale.
4. L'intervallo tra l'ultima prova di profitto e la prima data utile per la prova finale, preventivamente fissata dall'Ateneo e pubblicata in piattaforma, non può essere inferiore a 45

giorni. Eventuali ed eccezionali deroghe possono essere disposte, in via del tutto straordinaria e previa richiesta adeguatamente motivata, dal Direttore Generale.

5. Entro i 45 giorni dalla prima data utile per la prova finale il candidato deve concludere la procedura online relativa all'ammissione all'esame finale e regolarizzare le posizioni amministrativa e didattica.
6. Il Senato Accademico, su proposta dei Presidi e/o del Rettore, definisce il numero e l'organizzazione delle sessioni ordinarie che l'Università deve garantire in ciascun Anno Accademico agli studenti, nonché l'organizzazione di eventuali sessioni straordinarie riservate agli iscritti all'Anno Accademico precedente a quello in corso.
7. In ciascuna sessione possono essere previsti più appelli in funzione del numero dei candidati.
8. Sulla base delle indicazioni del Senato Accademico di cui al comma 6 del presente Articolo, il calendario delle sedute di laurea di ciascuna sessione è disposto dal Preside della Facoltà ed è reso noto agli studenti attraverso avviso nella piattaforma di Ateneo.

Art. 4

Caratteristiche e predisposizione dell'elaborato (project work) per la prova finale

1. La prova finale dei Corsi di Studio triennali consiste nella presentazione di un project work (elaborato finale) redatto in forma scritta dallo studente secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Dopo avere effettuato l'accesso alla prova finale, di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento, lo studente può selezionare una tra le possibili tracce di project work messe periodicamente a disposizione sulla piattaforma di Ateneo.
3. Selezionando la traccia del project work, lo studente si impegna a seguire le indicazioni del presente Regolamento e delle "Linee guida per la realizzazione del project work finale" per l'impostazione, la scrittura e la valutazione dell'elaborato finale. Il rispetto di tali indicazioni è comunque sottoposto all'esigenza che l'elaborato sia ritenuto, a esclusivo e insindacabile giudizio della "Commissione di laurea", valido e adeguato alle finalità didattiche e formative previste.
4. L'elaborato finale (project work), esito del lavoro autonomo e originale dello studente, deve rispettare le indicazioni, in termini di contenuto e forma, contenute nelle "Linee guida per la realizzazione del project work finale" disponibili sulla piattaforma dell'Ateneo.
5. Nella fase di impostazione del project work lo studente può disporre, se lo ritiene, del servizio di tutoraggio organizzato dal Corso di Studio congiuntamente agli uffici di Ateneo.
6. Lo studente si impegna a produrre un elaborato in maniera autonoma, firmando una dichiarazione di originalità del medesimo. La "Commissione di laurea" è tenuta a verificare e, nel caso, respingere elaborati che presentino casi di plagio e, comunque, non riescano a

testimoniare la personale capacità del candidato di rielaborare convenientemente il materiale scientifico trattato.

7. È compito dello studente procedere al caricamento in piattaforma del project work finale. L'elaborato si considera concluso una volta che sia stato caricato in piattaforma, secondo le indicazioni fornite nelle "Linee guida per la realizzazione del project work finale".
8. Nel caso di studenti diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge, l'Università, in accordo con la "Commissione di laurea", assicura le più opportune forme di sostegno per la predisposizione dell'elaborato.

Art. 5

Obblighi di legge

1. Nell'elaborazione della prova finale lo studente è tenuto a rispettare le norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere di ingegno.
2. La presentazione di elaborati in tutto o in parte copiati costituisce reato ai sensi della Legge 475/1925 e successive modificazioni.
3. Unitamente all'elaborato lo studente deve consegnare, tramite un apposito format, una "*Dichiarazione di autenticità*" nella quale dichiara che l'elaborato che ha presentato è originale e che è a conoscenza delle responsabilità amministrative, civili e penali derivanti da eventuali plagii e/o omesse citazioni.

Art. 6

Formazione delle "Commissioni di laurea" e predisposizione delle tracce di project work

1. All'inizio di ogni Anno Accademico, il Preside nomina una "Commissione di laurea" per ciascuno dei Corsi di Studio triennali afferenti alla Facoltà. La Commissione è composta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento didattico e le indicazioni del Senato Accademico e deve rappresentare in maniera interdisciplinare la pluralità dell'offerta formativa del CdS.
2. È compito del Preside, sentito il Presidente del Corso di Studio, stabilire il numero dei componenti della "Commissione di laurea" di ogni CdS, che comunque non può essere inferiore a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. La "Commissione di laurea" rimane in carica per tutto l'Anno Accademico e conclude i propri lavori con lo svolgimento dell'ultima sessione di laurea a esso collegata. Nel decreto di nomina della Commissione, il Preside indica anche la figura del Presidente della Commissione.
4. È compito della Commissione, sentito il Presidente del Corso di Studio, predisporre e pubblicare in piattaforma, nell'apposita sezione dedicata alle prove finali triennali del CdS, almeno dieci tracce di possibili project work che devono essere sostituite almeno tre volte

l'anno. Nella scelta delle tracce, la Commissione deve considerare i diversi ambiti disciplinari e formativi del Corso di Studio.

5. Congiuntamente alla individuazione delle tracce di cui al comma 4 del presente Articolo, la Commissione redige una “rubrica di valutazione” utile alla successiva verifica e assegnazione dei punteggi degli elaborati degli studenti, come previsto di cui all’articolo 6 del presente Regolamento. La “rubrica di valutazione” viene pubblicata in piattaforma congiuntamente alle tracce dei project work.
6. Coerentemente con l’organizzazione delle sessioni di laurea previste dal Senato Accademico, di cui ai commi 6,7 e 8 dell’Articolo 3 del presente Regolamento, la “Commissione di laurea” si riunisce per effettuare le valutazioni degli elaborati finali, a essa inviati dagli uffici di Ateneo addetti alla organizzazione delle sedute di laurea.

Art. 7

Valutazione della prova finale e proclamazione dei risultati

1. La valutazione delle prove finali e l’assegnazione dei punteggi di laurea di ciascun studente è affidata alla “Commissione di laurea” di cui al precedente Articolo 6.
2. La “Commissione di laurea” si riunisce, anche in modalità telematica, per valutare i project work e procedere all’assegnazione del punteggio finale, redigendo apposito verbale che trasmette agli uffici di Ateneo preposti.
3. Le riunioni della “Commissione di laurea” non sono pubbliche. Nel formulare il proprio giudizio sull’elaborato e nell’indicare il voto finale di laurea che sarà assegnato allo studente, la Commissione delibera a maggioranza semplice.
4. Nella formulazione del voto finale sul project work, la Commissione si avvale della griglia di voti inseriti nella “rubrica di valutazione” di cui al comma 5 dell’Articolo 6 del presente Regolamento. Il punteggio massimo che la Commissione può attribuire, in caso di esito positivo della prova finale, è compreso tra 0 e 7 punti. In nessun caso il punteggio può essere inferiore a 0 punti.
5. Il voto finale, calcolato su base 110/110, viene attribuito dalla Commissione sommando il punteggio attribuito all’elaborato per la prova finale a quello risultante dalla “*media curriculare della carriera dello studente*”, rimessa alla Commissione tramite apposito verbale da parte degli Uffici competenti dell’Ateneo. Il voto finale non può comunque essere superiore a 110/110.
6. La lode può essere attribuita, su proposta del Presidente della Commissione e con decisione assunta all’unanimità dei Componenti, soltanto se il punteggio finale di laurea calcolato secondo le specifiche di cui ai commi 4 e 5 del presente Articolo, risulti essere superiore a 110/110. Le Commissioni non hanno titolo a riconoscere e attribuire altre menzioni non previste dall’ordinamento.

7. In caso di elaborato palesemente insufficiente, la Commissione non ne approva la validità per il conseguimento del titolo.
8. Al termine dei lavori della Commissione, e secondo le tempistiche definite dagli uffici di Ateneo, il candidato potrà prendere visione della votazione ottenuta accedendo alla sezione carriera.
9. È prevista la proclamazione del candidato che abbia conseguito il titolo di laurea. La proclamazione potrà essere svolta secondo le indicazioni e modalità definite dal Regolamento Didattico e dal Senato Accademico.

Art. 8 Entrata in vigore e norma transitorie

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nella piattaforma dell'Ateneo ed entra in vigore a partire dal 2 maggio 2024.
2. Gli studenti che alla data del 2 maggio 2024 abbiano già ricevuto assegnazione della tesi in piattaforma continuano a seguire le procedure in vigore prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono nominate le "Commissioni di valutazione" dei Corsi di Studio di cui all'Articolo 6 che rimangono in funzione dal 2 maggio 2024 anche per l'Anno Accademico 2024/2025, fino alla conclusione dei propri lavori secondo le tempistiche indicate al comma 3 dello stesso Articolo 6.